



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Trasmissione con servizio postale,
notificazione Atti Giudiziari



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0026102 del 06/08/2014

05 AGO. 2014

032220

Settimio Carlo Guarrata
c/o RAFFINERIA DI GELA S.p.A.
Contrada Piana del Signore - 93012 Gela (CL)
Casella Postale 35

RAFFINERIA DI GELA S.p.A.
Sede legale
Contrada Piana del Signore - 93012 Gela (CL)
Casella Postale 35

Copia
(Via PEC)

Sig. PREFETTO di Caltanissetta
Ufficio Territoriale del Governo
Sede Centrale
Viale Regina Margherita, 30- 93100 - CALTANISSETTA
prefetto.prefcl@pec.interno.it

MINISTERO dell'AMBIENTE
e della Tutela del Territorio e del Mare
DVA - Divisione IV - AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA - Sicilia - S.T. Caltanissetta
Sede Provinciale di Caltanissetta
Viale Regione, 64 - 93100 CALTANISSETTA
arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it



Oggetto: Notifica del verbale di accertamento e contestazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.24.11.81 n.689, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) protocollo DEC-MIN-0000236 del 21/12/2012, con avviso pubblicato su G.U. n° 8 del 10 gennaio 2013, per lo stabilimento RAFFINERIA DI GELA S.p.A. sito nel Comune di Gela (CL).

Ai sensi della L.689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, si notifica l'allegato verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, relativo alla violazione del comma 2 del medesimo articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014.

La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto di Caltanissetta, che opera in qualità di Autorità Competente e al quale verrà inoltrato il rapporto previsto dall'art.17 della medesima L.689/1981.

La suddetta violazione viene notificata al trasgressore/obbligato in solido mediante Poste Italiane S.p.A, Servizio notificazione Atti Giudiziari, informando in copia l'Autorità Competente per la violazione amministrativa, l'Autorità Competente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e l'Agenzia Regionale competente per territorio.

Responsabile del procedimento

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. *Alfredo Pini*

Allegato: Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa con medesimo protocollo (n. 3 pagine)

Verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa
(Legge 24.11.1981, n. 689)

**TRASGRESSORE E/O
OBBLIGATO IN
SOLIDO**

Settimio Carlo Guarrata
c/o RAFFINERIA DI GELA S.p.A.
Contrada Piana del Signore - 93012 Gela (CL) - Casella Postale 35

RAFFINERIA DI GELA S.p.A. - Sede legale in Gela
Contrada Piana del Signore - 93012 Gela (CL) - Casella Postale 35
Part. IVA e Codice Fiscale 06496081008
R.E.A. Caltanissetta n. 89181

**PERCORSO DI
ACCERTAMENTO**

ISPRA, per effetto dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 29 decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, esegue le verifiche sui documenti trasmessi dal gestore della società RAFFINERIA DI GELA S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prot. DEC-MIN-0000236 del 21/12/2012 con avviso pubblicato su G.U. n° 8 del 10 gennaio 2013.

Nel corso delle attività di verifica sopradette sono stati valutati i documenti, che con cadenza bimestrale, la società RAFFINERIA DI GELA S.p.A. ha l'obbligo di trasmettere in relazione alla cessione di energia elettrica e vapore alle società co-insediate nel polo industriale multi societario di Gela.

Tale obbligo di trasmissione dell'informazione sulla cessione a terzi di energia elettrica e vapore è stato imposto con nota protocollo DVA-2014-0000962 del 15/01/2014 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali (MATTM) e ha origine dal fatto che la società RAFFINERIA DI GELA S.p.A. può avvalersi della deroga di cui al punto 3.4 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle condizioni di cui al punto precedente 3.3 del medesimo allegato, solo prevedendo l'utilizzo dell'energia prodotta con la combustione dei residui di distillazione della raffineria "per i consumi propri dell'installazione" (espressione, quest'ultima, introdotta dal recente D.Lgs. 46/2014 a chiarimento della espressione "per i propri consumi" precedentemente utilizzata), come precisamente statuito dalle prescrizioni numeri 9 e 10 del § 8.2.3 di pagine 123 e 124 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), parte integrante dell'AIA, e come ribadito dallo stesso MATTM, in qualità di Autorità Competente (AC) al rilascio dell'AIA, con la nota protocollo DVA-2014-0011454 del 18/04/2014. In particolare nella predetta nota il MATTM ha precisato inequivocabilmente le conclusioni contenute nel parere del Consiglio di Stato N. 2230/2013 asserendo: "... , il parere del Consiglio di Stato definisce in senso restrittivo il concetto di consumo proprio in relazione alla possibile cessione a terzi dell'energia e del vapore prodotti. Pertanto, la cessione dei suddetti prodotti, laddove ottenuti con l'utilizzo dei residui della distillazione, non si considera ammessa neanche nel caso di società coinsediate, ove esse non rientrino nell'installazione oggetto dell'AIA".

A conclusione della suddetta analisi documentale ISPRA ha quindi prodotto un'informativa sull'esito del controllo, ai fini del procedimento di cui all'art. 29-decies, commi 3 e 6 del D.Lgs. 152/2006, trasmessa con protocollo 0021417 del 22/05/2014 alla Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La nota dell'ISPRA accerta le violazioni del decreto autorizzativo citato e contiene altresì proposte per l'Autorità Competente (AC) di diffida alla società RAFFINERIA DI GELA S.p.A.

L'AC ha fatto proprie le conclusioni di ISPRA diffidando RAFFINERIA DI GELA S.p.A., con nota prot. DVA-2014-0017223 del 04/06/2014, ad effettuare quanto richiesto da ISPRA ed a comunicare successivamente quanto messo in atto.

Dal summenzionato percorso di accertamento emerge la mancata osservanza di alcune prescrizioni, contenute nel provvedimento di AIA rilasciata alla società RAFFINERIA DI

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

	GELA S.p.A., che costituisce violazione soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente.
NORMA VIOLATA	Comma 2 dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014.
DETTAGLIO DELLA VIOLAZIONE	<p>Violazione della prescrizione numero 10 del § 8.2.3 di pagina 124 del PIC, parte integrante del Decreto DEC-MIN-0000236 del 21/12/2012, ed in particolare, come scritto a pagina 4 della nota del gestore protocollo RAGE/AD/DIGE/207/T del 25/03/2014, la società RAFFINERIA DI GELA S.p.A. dichiara di avere ceduto quote di energia elettrica, rispettivamente a:</p> <ul style="list-style-type: none">• ENIMED S.p.A. per un quantitativo 887.772 kwh per il mese di gennaio 2014 e 356.106 kwh per il mese di febbraio 2014;• SYNDIAL per un quantitativo 5.000 kwh per il mese di gennaio 2014 e 5.000 kwh per il mese di febbraio 2014;• ECORIGEN per un quantitativo 197.820 kwh per il mese di gennaio 2014 e 98.820 kwh per il mese di febbraio 2014;• DISS. NUOVO 5° MOD. per un quantitativo 5.040 kwh per il mese di gennaio 2014 e 3.120 kwh per il mese di febbraio 2014;• BIOLOGICO per un quantitativo 400.174 kwh per il mese di gennaio 2014 e 256.353 kwh per il mese di febbraio 2014. <p>Le società sopra specificate sono coinsediate alla società RAFFINERIA DI GELA S.p.A., presso il sito industriale di Gela, ma non rientrano nella delimitazione di "installazione oggetto dell'AIA", fatta eccezione per l'impianto denominato "BIOLOGICO" per cui il PIC, al § 8.4 tabella 9.4 lettera a) di pagina 133 e alla successiva prescrizione 53 (dello stesso paragrafo di pagina 135), stabilisce limiti allo scarico.</p>
CONTESTAZIONE	Non è stato possibile effettuare l'immediata contestazione del presente verbale al trasgressore / obbligato in solido, in quanto l'analisi dei documenti trasmessi dalla società RAFFINERIA DI GELA S.p.A. (nota RAGE/AD/DIGE/207/T del 25/03/2014) e l'acquisizione della nota esplicativa del parere del Consiglio di Stato n 2230/2013 da parte dell'AC (nota DVA- 2014-0011454 del 18/04/2014) sono azioni compiute nella sede di ISPRA in Roma. La violazione viene contestata al trasgressore e all'obbligato in solido, con la notifica del presente verbale di accertamento e contestazione.
NOTIFICAZIONE	Mediante Poste Italiane S.p.A., Servizio notificazione Atti Giudiziari, per effetto dell'art. 14 della legge 689/1981.
AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 689/81	PREFETTO di Caltanissetta Ufficio Territoriale del Governo Sede Centrale Viale Regina Margherita, 30 - 93100 CALTANISSETTA
SANZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>In base al comma 12 dell'art.29-quattordicesimo del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, la sanzione amministrativa pecuniaria, da 1.500 euro a 15.000 euro, è irrogata ai sensi della legge 689/1981 dal Prefetto di Caltanissetta, al quale verrà inoltrato il rapporto previsto dall'art.17 della medesima legge, in qualità di Autorità Competente.</p> <p>L'Autorità Competente ai sensi dell'Art. 17 della L.689/1981 provvederà all'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione di cui all'art. 18 della stessa L. 689/1981, contenente l'importo esatto, che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto. La legge vigente esclude la possibilità di estinzione tramite pagamento in forma ridotta.</p>
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI	Ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, ENTRO 30 GIORNI dalla data di contestazione o di notificazione del presente atto, gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della medesima legge 689/1981, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
DICHIARAZIONI	Non sono pervenute dichiarazioni.
AVVERTENZE	Il presente verbale è stato redatto in data 04/08/2014 presso gli uffici del Servizio Interdipartimentale per l'Indirizzo, il Coordinamento e il Controllo delle Attività Ispettive di ISPRA, in Via Vitaliano Brancati n.48 - 00144 ROMA, a firma del Responsabile pro-



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

tempore del Servizio. Del verbale sono stati redatti quattro originali di cui:

- uno è notificato al trasgressore;
- uno è notificato all'obbligato in solido;
- uno sarà inviato per conoscenza all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, in contestuale con il rapporto previsto dal medesimo art.17;
- uno rimane agli atti dello scrivente Servizio.

Il presente verbale è inviato in copia, contestualmente alla presente notifica al trasgressore e obbligato in solido:

- all'Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81;
- all'Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

NOTE

Per il seguito del procedimento, il trasgressore potrà far riferimento all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, sopra indicata.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Servizio Interdipartimentale per l'Indirizzo, il Coordinamento e il Controllo delle Attività Ispettive di ISPRA.

VERBALIZZANTE

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
nella persona del Responsabile pro tempore dell'ufficio competente ai sensi della L.241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini

RELAZIONE DI NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO POSTALE (LEGGE N. 890 DEL 20.11.1982)

Il sottoscritto Alfredo Pini, in qualità di Responsabile *pro tempore* del Servizio Interdipartimentale per l'Indirizzo il Coordinamento e il Controllo delle Attività Ispettive (ISP) di ISPRA, sita in Roma Via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 - ROMA, dichiara di aver notificato copia del presente verbale a RAFFINERIA DI GELA S.p.A. Sede legale in Gela, Contrada Piana del Signore - 93012 Gela (CL) mediante spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato "Atti Giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per l'inoltro all'ufficio postale identificato dal timbro in calce.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini

DGpostacertificata

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: martedì 5 agosto 2014 09:45
A: prefetto.prefcl@pec.interno.it; aia@pec.minambiente.it;
arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it
Oggetto: NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO CONTESTAZIONE AMMINISTRAZIONE ART 14
LEHHE 24/11/2014 689 - INOSSERVANZA ALCUNE PRESCRIZIONI AIA
PROTOCOLLO DEC-MIN-0000236 21/12/2012 - STABILIMENTO RAFFINERIA GELA
SPA COMUNE GELA - FIRMA PINI [iride]277072[iride] [prot]20
Allegati: _00365815-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 32220 del 05/08/2014 Oggetto: NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO CONTESTAZIONE
AMMINISTRAZIONE ART 14 LEHHE 24/11/2014 689 - INOSSERVANZA ALCUNE PRESCRIZIONI AIA
PROTOCOLLO DEC-MIN-0000236 21/12/2012 - STABILIMENTO RAFFINERIA GELA SPA COMUNE GELA -
FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari,RAFFINERIA GELA,ARPA SICILIA,PREFETTURA
CALTANISSETTA,RAFFINERIA GELA,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE